

Istituzioni di diritto sportivo per Scienze motorie e sportive

Lezioni e materiali

In copertina:

Valeria Molaioli, *Il peso dello Sport*, 2023, china su carta.



Istituzioni di diritto sportivo per Scienze motorie e sportive

Lezioni e materiali

a cura di Maurizio Di Masi



Giappichelli

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0276-5

ISBN/EAN 979-12-211-5250-0 (ebook - pdf)



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Finito di stampare nel mese di settembre 2023

Stampa: Rotolito S.p.A. - Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	XIII
<i>Autori</i>	XV

Parte 1

Istituzioni di diritto sportivo

di *Maurizio Di Masi*

Capitolo 1

Gli strumenti del giurista

1. I molti significati del termine “diritto”	3
2. Sport: definizione e rilevanza costituzionale	5
3. Il diritto come prodotto culturale. L’interpretazione. I formanti del diritto	11
4. Teoria normativistica e Costituzione rigida	14
5. La pluralità degli ordinamenti giuridici e il diritto dei privati	19
6. Le fonti dell’ordinamento sportivo	24
7. Diritti soggettivi e costituzionalizzazione della persona	26
8. Gli sport estremi	29

Capitolo 2

Personae

1. I soggetti dell’ordinamento sportivo	33
2. Tesseramento e affiliazione	36

	<i>pag.</i>
3. Persona fisica. Capacità giuridica e capacità d'agire. I minori di età. La <i>Carta dei diritti dei bambini nello Sport</i>	39
3.1. Sport e disabilità	43
4. Le persone giuridiche. Il CONI	46
5. Capacità della persona giuridica. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta	52
6. <i>Crowdfunding</i> , azionariato popolare e <i>supporters trust</i> : un'altra gestione patrimoniale per lo sport	56

Capitolo 3

Res

1. Le obbligazioni	59
2. Il contratto	62
3. Nullità del contratto e specialità del contratto di lavoro	71
4. La riforma del lavoro sportivo	72
4.1. Le donne e lo sport	79
4.2. L'agente sportivo	80
4.3. Il chinesiologo e il manager dello sport	83
5. La responsabilità da inadempimento. Rescissione, risoluzione e recesso	84
6. La responsabilità extracontrattuale	88
7. Pluralità dei criteri di imputazione e responsabilità oggettiva	92
8. Incursione nel diritto di proprietà: l'art. 842 c.c. e la caccia. La tutela degli animali nello sport	97
9. I diritti audiovisivi sugli eventi sportivi: brevi cenni	102

Capitolo 4

Actiones

1. Principi generali	107
2. Illecito sportivo, illecito civile, illecito penale. Giustizia sportiva e giustizia statale	109
2.1. Le sanzioni disciplinari nell'ordinamento sportivo	116
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport	118
4. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)	121

Parte 2

Approfondimenti

Capitolo 1

Sport e Terzo settore

di *Mario Renna*

1. Il codice del Terzo settore e il fenomeno sportivo	127
2. Associazioni e società sportive dilettantistiche	130
3. La personalità giuridica: l'iscrizione al RUNTS e al RNASD	133
4. I volontari nello sport	140

Capitolo 2

Il contratto nello sport

di *Jacopo Alcini*

1. La sponsorizzazione. Genesi e natura giuridica	143
1.1. Contenuto del contratto ed obblighi dei contraenti	147
1.2. La sponsorizzazione sportiva	150
2. Il <i>merchandising</i>	152
3. L' <i>ambush marketing</i>	154

Capitolo 3

Il rischio sportivo o rischio consentito quale causa di giustificazione non codificata

di *Andrea Galli*

1. La responsabilità sportiva	159
2. Introduzione all'istituto del rischio consentito	161
3. L'illecito sportivo e il rischio consentito	165
4. Le esimenti e le scriminanti	166
5. Le cause di esclusione del reato non codificate in ambito sportivo: gli sport a contatto necessario, a contatto eventuale, senza contatto	168
6. Cosa può intendersi quando si parla di rischio consentito?	169

	<i>pag.</i>
7. Il fondamento giuridico e la giustificazione della vigenza della scriminante del rischio consentito	174
8. Il rischio consentito negli sport a contatto necessario	176
9. Il rischio consentito negli sport a contatto eventuale	177
10. Il rischio consentito negli sport senza contatto	178

Capitolo 4

Brevi note sul doping e i controlli antidoping

di Federico Marzoli

1. Doping: definizione e cenni storici	179
2. La WADA	181
3. La NADO-Italia	182
4. RTP e TUE	184
5. La Procura Nazionale Antidoping (PNA) ora Ufficio di Procura Antidoping (UPA)	185
6. Tribunale Nazionale Antidoping e TAS	185
7. Profili evolutivi e conclusioni	186

Capitolo 5

Etica dello sport e doping

di Maurizio Di Masi

1. Valori etici e giuridici nell'attività sportiva	189
2. Il doping e la mercificazione dello sport	192
3. Doping e ordinamento sportivo	193
4. Ordinamento giuridico statale: profilo storico-evolutivo del doping	194
5. Criticità nell'interpretazione della normativa	197

Capitolo 6

L'anticorruzione nello sport dopo "Calciopoli"

di Matteo Falcone

1. La corruzione nello sport: il caso "Calciopoli"	201
2. L'ordinamento sportivo e la corruzione: le sanzioni disciplinari	202

pag.

- | | |
|---|-----|
| 3. La repressione della corruzione nell'ambito sportivo: la frode nelle manifestazioni sportive | 204 |
| 4. Il sistema di prevenzione della corruzione nei soggetti dell'ordinamento sportivo | 207 |

Capitolo 7

Il sistema di giustizia endofederale della FIGC

di *Michele Marzoli*

- | | |
|--|-----|
| 1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio | 211 |
| 2. L'ordinamento endofederale della giustizia sportiva | 213 |
| 3. L'organizzazione della giustizia sportiva | 214 |
| a) Il Giudice Sportivo | 215 |
| b) La Corte Sportiva d'Appello | 215 |
| c) Il Tribunale federale | 216 |
| d) La Corte federale d'Appello | 216 |
| e) La Procura federale | 217 |

Capitolo 8

Turismo sportivo e sostenibilità

di *Maurizio Di Masi*

- | | |
|---|-----|
| 1. <i>Sportwashing</i> e diritti umani | 219 |
| 2. Il lato oscuro della turisticazione dello spazio urbano. <i>Sharing economy</i> vs diritto alla casa | 223 |
| 3. Sviluppo sostenibile e necessità di ripensare il turismo sportivo | 227 |

Capitolo 9

La tutela degli animali negli eventi sportivi

di *Roberto Garetto*

- | | |
|--|-----|
| 1. Modelli di regolamentazione dell'interazione tra l'atleta e l'animale | 233 |
| 2. La rilevanza dell'UE nella tutela degli animali | 235 |
| 3. La novella dell'art. 9 della Costituzione italiana | 236 |
| 4. Il d.lgs. n. 36/2021 | 237 |
| 5. Riflessioni conclusive: l'«animale-atleta» fra cosa e soggetto | 238 |

Antologia di testi giurisprudenziali

a) Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive: ANAC – Autorità Garante Anticorruzione. Delibera n. 367 del 27 luglio 2022	241
b) Il caso Caster Semenya	246
c) Il caso Bosman. Estratto della sentenza della Corte di Giustizia del 15 dicembre 1995 – Causa C-415/93	254
d) Diritti audiovisivi e tutela della libertà di cronaca: il caso Sky vs Austria	261
e) Responsabilità extracontrattuale: estratti del Caso Superga e del Caso Meroni	264
f) Responsabilità ex art. 2048 c.c.: l'istruttore sportivo	274
g) Responsabilità oggettiva: il caso dell'equitazione	276
h) Il «rischio consentito» nella attività sportiva violenta: Cass. pen. n. 3284 del 21 ottobre 2021	282
i) Sport a violenza necessaria ed allenamenti: Cass. civ. Sez. III, sent., 15 febbraio 2023, n. 4707	286
l) Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 7 gennaio 2021, n. 1	290

Appendice con i testi normativi

a) Carta Olimpica: Preambolo e Principi fondamentali	301
b) Costituzione della Repubblica italiana	302
c) Statuto del CONI, Modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707. Approvato con DPCM del 19 luglio 2022	310
d) D.lgs. n. 36/2021	336

Parte 2

Approfondimenti

Capitolo 1

Sport e Terzo settore

di *Mario Renna*

SOMMARIO: 1. Il codice del Terzo settore e il fenomeno sportivo. – 2. Associazioni e società sportive dilettantistiche. – 3. La personalità giuridica: l'iscrizione al RUNTS e al RNASD. – 4. I volontari nello sport.

1. Il codice del Terzo settore e il fenomeno sportivo

Il codice del Terzo settore – d.lgs. n. 117/2017 (CTS) – costituisce un intervento organico di riforma e sistemazione istituzionale dei corpi intermedi che agiscono senza scopi lucrativi per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (tra quelle dettagliatamente ricomprese all'art. 5 del codice del Terzo settore). Al requisito finalistico e a quello operativo si aggiunge l'iscrizione all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il cui funzionamento è disciplinato dal d.m. 15 settembre 2020, n. 106.

È proprio il profilo dell'attività che risulta essere particolarmente interessante. Infatti, tra le tante, è considerata di interesse generale, quando svolta in conformità alle regole particolari che ne disciplinano l'esercizio, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: art. 5, comma 1, lett. t), CTS.

Gli enti del Terzo settore potranno, a livello soggettivo, essere rappresentati da associazioni, riconosciute o prive di personalità giuridica, da fondazioni, da imprese e cooperative sociali, nonché da altri enti di carattere privato, tra cui rientrano i comitati.

Questi soggetti potranno agire nel comparto dello sport dilettantistico, rispettando le prescrizioni di carattere generale vevolvi per tutti gli enti del Terzo settore¹.

¹C. Bottari, *Lo sport e la riforma del Terzo settore: principi costituzionali e inquadramen-*

Ad esempio, prestando attenzione a quanto previsto dal CTS:

- 1) ai sensi dell'art. 6 CTS, potrà essere possibile l'esercizio di attività commerciali, purché l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e ciò risulti essere secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale rappresentata dall'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ammissibilità del lucro oggettivo);
- 2) ai sensi dell'art. 8 CTS, l'intero patrimonio sarà vincolato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (divieto del lucro soggettivo – *asset lock*);
- 3) in caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa previsione normativa, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale: si istituzionalizza una sorta di solidarietà e continuità sistemica (art. 9 CTS).

Il Titolo IV CTS disciplina in modo puntuale la costituzione, l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni e delle fondazioni enti del Terzo settore. Anche quelle operanti nell'ambito dell'attività di interesse generale in rassegna dovranno essere dotate di atto costitutivo che indichi la denominazione dell'ente, l'assenza dello scopo lucrativo, le finalità perseguite, l'oggetto sociale, la sede legale, il patrimonio iniziale, nonché le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza. Dovranno, altresì, essere precisati i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti, e la procedura per l'ammissione dei nuovi associati che, mutuando l'esperienza giuridica cooperativa, dovrà possedere criteri non discriminatori e coerenti con il profilo delle finalità e dell'attività. Lo statuto contenente disposizioni in materia di funzionamento dell'ente è parte integrante dell'atto costitutivo. Le clausole statutarie, in caso di contrasto, prevalgono rispetto a quelle dell'atto costitutivo.

Ai sensi dell'art. 23 CTS, circa l'ammissione nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore è competente ad esprimersi l'organo di amministrazione. Ciò non impedisce una diversa previsione contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto. Il medesimo organo, entro sessanta giorni, motiverà l'eventuale rigetto della domanda di ammissione. È consentito, salvo differenti previsioni statutarie o dell'atto costitutivo, un riesame dell'istanza da parte dell'assemblea o di altro organo eletto dalla medesima. Queste disposizioni tro-

to generale, in *Dir. sport (Rivista online)*, 2021, p. 1 ss.; A. Fici, *Terzo settore e sport dilettantistico. La riforma come opportunità per le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche*, in Id., *Un diritto per il Terzo settore. Studi sulla riforma*, Napoli, ES, 2020, p. 83 ss.; A.M. Gambino, *La riforma del Terzo settore e l'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2020, p. 11 ss.

vano applicazioni anche alle fondazioni del Terzo settore ove è prevista la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo.

Dalla lettura degli artt. 24 e 25 CTS può evincersi quanto segue: nelle assemblee associative hanno diritto di voto tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, al netto di una differente previsione interna. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali. Opera il principio del voto capitarario; tuttavia, agli associati che abbiano la qualifica di enti del Terzo settore è possibile attribuire sino ad un massimo di cinque voti.

L'assemblea, *inderogabilmente*, si pronuncia:

- a) sulla nomina e sulla revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) sull'approvazione del bilancio;
- c) sull'esclusione degli associati, salvo diversa previsione interna all'ente;
- d) sulla modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'ente.

Quanto all'organo gestorio, l'art. 26, commi 1-7, CTS offre, con riferimento alle associazioni, una disciplina dettagliata.

Sia consentito qui rilevare come, con riferimento al processo selettivo,

- a) la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati;
- b) l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;

mentre, con riferimento alla nomina:

- a) questa può essere attribuita ad enti del Terzo settore, a soggetti non lucrativi, ad enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie, nonché a lavoratori o utenti dell'ente. Rimane salva la nomina maggioritaria di competenza assembleare;
- b) questa può essere subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza.

Gli amministratori godono di un potere di rappresentanza generale: le eventuali limitazioni potranno essere opposte ai terzi solo se iscritte al RUNTS o altrimenti note. Opera la disciplina del conflitto di interessi regolata all'interno del plesso disciplinare delle società a responsabilità limitata (art. 27 CTS). La responsabilità amministrativa, nonché dei direttori generali e dei soggetti facenti parte dell'organo di controllo e di revisione, è mutuata dalla disciplina delle società per azioni (art. 28 CTS).

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo amministrativo. L'art. 26, comma 8, CTS delinea la compatibilità disciplinare tra struttura associativa e gestione fondazionale.

Anche le imprese sociali possono operare, a livello commerciale, nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 112/2017.

La qualifica di impresa sociale può essere rivestita da ogni ente privato, tra cui quelli societari: le imprese sociali dovranno esercitare un'attività d'impresa di interesse generale, in via stabile e principale e senza scopo di lucro, e agire per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1, d.lgs. n. 112/2017). Le peculiari disposizioni sull'ammissione degli associati e sulla devoluzione patrimoniale sono contenute agli artt. 8 e 12, comma 6, d.lgs. n. 112/2017.

Una particolare declinazione tocca il *non-distribution constraint*: si prefigura, infatti, una sorta di lucratività ridotta. Il legislatore ha previsto che non costituisce distribuzione, neanche indiretta, di utili e avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati alle attività di interesse generale, così come effettuata ai sensi dell'art. 2545-*sexies* c.c. da parte di imprese sociali costituite in forma cooperativa. Rimangono necessarie l'indicazione da parte dell'atto costitutivo o dello statuto dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e la registrazione di un avanzo della gestione mutualistica (art. 3, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 112/2017).

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 112/2017, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, al netto delle perdite pregresse,

- 1) in caso di imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura non maggiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale versato;
- 2) a erogazioni gratuite in favori di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non risultino fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

2. Associazioni e società sportive dilettantistiche

Il d.lgs. n. 36/2021 provvede al riordino e alla riforma delle disposizioni in

materia di enti sportivi dilettantistici². La definizione contenuta all'art. 2, lett. a), permette di chiarire subito i tratti denotativi di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Trattasi di

soggetti giuridici affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'attuale art. 6, così come integrato dal d.lgs. n. 163/2022, disciplina la forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, tenuti ad indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Tali enti possono essere costituiti in forma di:

- associazione, personificata o non personificata;
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI, c.c.

nonché assumere la qualifica di

- enti del Terzo settore, costituiti secondo le previsioni del CTS, iscritti al RUNTS e attivi nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, oltre ad essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD).

Il comma 2 chiarisce il rapporto tra fonti, al fine di evitare aggravamenti procedurali e duplicazioni di regimi con conseguente rischio di discrasia disci-

²E. Battelli, *L'organizzazione e i soggetti dell'ordinamento sportivo*, in Id. (a cura di), *Diritto privato dello sport*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 44 ss.; M. Cian, *Le società sportive: profili di specialità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1391 ss.; A.M. Gambino, V. Occorsio, *La riforma delle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, p. 269 ss.; R. Landi, *Gli enti sportivi dilettantistici dopo la riforma. Prime note critiche*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2022, p. 324 ss.; A. Maietta, *Profili civilistici e tutela giustiziale nel diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 73 ss.; M. Pittalis, *Sport e Diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Padova-Milano, CEDAM-Wolters Kluwer, 2022, p. 112 ss.; M. Rubino de Ritiis, *Le "nuove" società sportive dilettantistiche*, in *giustiziavivile.com*, 21 giugno 2021, p. 1 ss.; A. Santuari, *Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) e i rapporti giuridici di collaborazione con gli enti pubblici alla luce del codice del Terzo settore e della riforma dello sport*, in *Dir. sport (Rivista online)*, 2021, p. 5 ss.; Id., *Le associazioni sportive dilettantistiche tra principio di sussidiarietà orizzontale e attività di interesse generale: le convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo settore*, *ivi*, 2023, p. 10 ss.

plinare: in tal senso milita anche l'art. 7, comma 1-*bis*, sebbene rimanga stilisticamente sovrabbondante. Per gli enti del Terzo settore iscritti in ambo i Registri, il decreto in rassegna opera limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente agli artt. 6-12, solo se compatibili con il CTS ovvero con il d.lgs. n. 112/2017.

Come disposto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto che deve riportare l'indicazione della sede legale. Inoltre, lo statuto deve contenere disposizioni concernenti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) la rappresentanza legale;
- d) l'assenza di finalità lucrative;
- e) l'ordinamento interno, nel rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività delle cariche sociali, ad esclusione degli enti sportivi societari, nei cui confronti opera il regime del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento dell'ente.

Con riferimento all'oggetto sociale, è ormai acclarato come esso dovrà dare risalto all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: tuttavia, è possibile l'esercizio di attività diverse, compatibilmente con l'atto costitutivo e lo statuto, purché ciò risulti essere secondario e strumentale (art. 9 d.lgs. n. 36/2021).

Con riguardo all'assenza di finalità lucrative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 36/2021, merita di essere evidenziato come gli enti sportivi dilettantistici destinino eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Assieme al divieto di lucro soggettivo, trova applicazione la disciplina sull'erogazione dei ristorni prevista dal decreto sull'impresa sociale.

Per gli enti costituiti in forma societaria, ad esclusione delle cooperative a mutualità prevalente, è possibile procedere con la destinazione di una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi gestionali, dedotte le perdite pregresse, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, nonché alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci nei limiti dell'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, accresciuto di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato. La quota in questione può essere elevata fino all'80% in caso di enti dilettantistici che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi quali proprietari, conduttori o concessionari: la disposizione intende costituire un supporto all'attività di avviamento, di promozione sportiva e delle attività motorie. Le predette disposizioni, tuttavia, non operano per gli enti aventi la forma di cooperative a mutualità prevalente.

Occorre, inoltre, segnalare come, per gli enti costituiti in forma societaria, sia possibile rimborsare al socio il capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 36/2021).

Da ultimo, occorre considerare quanto previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 36/2021: il riconoscimento ai fini sportivi. Gli enti sportivi dilettantistici sono riconosciuti da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione nel RNASD, disciplinato puntualmente dal d.lgs. n. 39/2021.

3. La personalità giuridica: l'iscrizione al RUNTS e al RNASD

Per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore è possibile acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS, così come previsto dall'art. 22, comma 1, CTS e dal d.m. n. 106/2020 specialmente agli artt. 15-19, seguendo l'iter normativamente delineato, in deroga al d.P.R. n. 361/2000: si crea così un doppio binario per l'attribuzione della personalità giuridica degli enti³.

³ Per maggiori approfondimenti: A. Barba, *Soggettività giuridica implicita e associazione non riconosciuta*, in *Jus civile*, 2023, p. 292 ss.; M. Basile, *Le persone giuridiche*, I, *Componenti e attività*, in *Trattato di diritto privato Iudica-Zatti*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 250 ss.; M. Ceolin, *Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna, Zanichelli, 2023, p. 148 ss.; M. Costanza, *Terzo settore in frammenti. Considerazioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 81 ss.; M.V. De Giorgi, *Non solo CTS: dintorni, contiguità, interferenze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2023, p. 141 ss.; An. Fusaro, *Gli Enti del Terzo settore. Profili civilistici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 163 ss.; Ar. Fusaro, *Dalla frammentazione legislativa alla ri-codificazione? Traiettorie di una disciplina per gli enti non lucrativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 910 ss.; R. Lombardi, *Personalità e soggettività giuridica degli enti alla luce della riforma del Terzo settore*, Torino, Giappichelli, 2020; M. Tamponi, *Persone giuridiche. Artt. 11-35*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2018, p. 77 ss.

Va subito chiarito come, l'iscrizione al RUNTS, requisito necessario al fine dell'attribuzione della qualifica di ente del Terzo settore, non richiede la preventiva né la contestuale personificazione. Qualora l'ente intenda conseguire la personalità giuridica, la procedura da seguire sarà quella dettagliatamente disciplinata dall'art. 22 e dagli artt. 15 ss. del d.m. n. 106/2020.

Si badi, peraltro, che le associazioni e le fondazioni già in possesso della personalità giuridica ex d.P.R. n. 361/2000, qualora ottengano l'iscrizione al RUNTS assisteranno alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche. Ciò non determina la perdita della personalità giuridica conseguita con la pregressa iscrizione: la stessa, invero, conoscerà una sorta di riespansione qualora venga adottato un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Tuttavia, dell'iscrizione al RUNTS dovrà essere data comunicazione da parte dell'ufficio territorialmente competente del RUNTS alla Prefettura o alla Regione o alla Provincia autonoma. Si intende con ciò evitare sovrapposizioni, appesantimenti disciplinari ed eccessivi oneri amministrativi e pubblicitari che discenderebbero dalla contemporanea iscrizione ai due registri.

Quindi, per gli enti già dotati di personalità giuridica, l'iscrizione al RUNTS avverrà in conformità alla disciplina prevista dall'art. 47 CTS e non già attraverso la procedura speciale di cui all'art. 22 CTS, pensata per il contestuale ottenimento della personalità giuridica e della qualifica di ente del Terzo settore. In quest'ultimo caso, la cancellazione dal RUNTS determinerà anche la perdita della personalità giuridica, poiché il venir meno dei presupposti per la permanenza nel Registro si ripercuoterà su tutti gli effetti della fattispecie unitaria delineata dall'art. 22 CTS. L'ente potrà, comunque, richiedere la personalità giuridica ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, ovvero l'iscrizione al RUNTS quale ente non riconosciuto secondo la procedura comune di cui all'art. 47 CTS.

A livello procedimentale emerge la funzione di controllo assegnata al notaio. Questi vigila sulle associazioni e sulle fondazioni che vogliono acquisire la personalità giuridica e, analogamente a quanto accade nelle società di capitali, quando riceve un atto costitutivo di associazione o fondazione, ovvero pubblica un testamento che disponga una fondazione del Terzo settore, è tenuto a verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal codice del Terzo settore (v. spec. artt. 3, 4 e 5 CTS), nonché l'esistenza di un patrimonio minimo, coincidente con una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 Euro per le associazioni e a 30.000 Euro per le fondazioni. Quindi, provvede al deposito degli atti entro venti giorni presso l'ufficio territoriale competente del RUNTS e ne richiede l'iscrizione. In questo caso, l'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale in termini documentali, iscrive l'ente nel Registro (art. 22, comma 2, CTS).

Come chiarito dalla Massima n. 14/2023 del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo settore, le disposizioni vigenti

“nulla dicono invece le disposizioni in questione [...] circa il dovere del Notaio di dichiarare espressamente nell’atto da cui dipende l’iscrizione dell’ente o delle modifiche statutarie o in un separato documento di aver effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dal CTS. Difatti, dall’obbligo di svolgere l’anzidetto controllo non discende altresì l’obbligo di attestare il fatto di averlo compiuto; ne è prova la circostanza che quando la Legge ha voluto imporre al Notaio di inserire nell’atto determinate menzioni l’ha fatto chiaramente (si vedano, ad esempio, oltre alle note menzioni edilizie e catastali, gli artt. art. 51, n. 8-9-10, art. 53, co. 2 e 4, art. 55, co. 2, art. 56, co. 1, L. not.)”.

Peraltro,

“limitatamente alla verifica del requisito patrimoniale, di cui al comma 4 dell’art. 22 CTS, il regolamento ministeriale n. 106/2020 prevede (art. 16) che dall’istanza di iscrizione o dalla documentazione allegata (non necessariamente dall’atto, come chiarito anche dalla circolare ministeriale n. 9/2022) deve risultare “l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo”. Nessuna specifica attestazione, invece, è richiesta al notaio in relazione all’esecuzione delle prescritte verifiche inerenti le (altre) condizioni prescritte dalla legge per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS ed al loro esito positivo, il quale costituisce il necessario (ed implicito) presupposto logico della presentazione dell’istanza. Del resto, tale conclusione è indirettamente confermata dall’obbligo per il notaio, che non ravvisi la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’ente quale ETS, di astenersi dal depositare l’atto nel Registro, dandone motivata comunicazione nel termine di 30 giorni ai fondatori o agli amministratori: così prevede l’art. 22, comma 3, CTS, applicabile, in virtù del rinvio contenuto nel comma 6 del medesimo articolo, anche in caso di modifiche statutarie”.

Se, invece, il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata e tempestiva entro trenta giorni ai fondatori o agli amministratori dell’ente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, possono comunque domandare l’iscrizione al RUNTS (la medesima facoltà è riconosciuta ad ogni associato in via residuale). Successivamente, se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza non segue motivato diniego o integrazione documentale o iscrizione, quest’ultima si intende negata (art. 22, comma 3, CTS).

La regola sul patrimonio minimo per l’ottenimento della personalità giuridica pare determinare l’esclusione di ogni giudizio arbitrario circa l’adeguatezza patrimoniale. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, ovvero non solo da beni in natura e crediti ma da ogni altra utilità valutabile eco-

nomicamente, tra cui apporti di opera e servizi garantiti da polizza assicurativa o da fideiussione bancaria, come previsto per le s.r.l. dall'art. 2464, comma 6, c.c., il valore dovrà risultare da una relazione giurata allegata all'atto costitutivo, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale (art. 22, comma 4, CTS).

Come precisato dalla Massima n. 3/2021 del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo settore

“quanto all'aggiornamento temporale della relativa documentazione (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), in assenza di altri riferimenti normativi, si ritiene legittimo applicare la previsione contenuta in proposito nell'art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall'art. 98 del d.lgs. n. 117/2017), la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni). Pertanto, si ritiene legittima la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, costituente presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, quando sia effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS”.

Si registra l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la nota n. 9184/2022:

“la richiesta presentata da alcune associazioni “di assumere come valido – per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (non si comprende il motivo per il quale tale estensione debba riguardare anche un bilancio infrannuale) un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell'attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell'organo di controllo (si precisa che in tal caso nella relazione deve essere espressamente menzionata la qualifica di quest'ultimo, mentre non è considerabile l'ipotesi in cui la relazione sia demandata ad un organo di controllo che non contempra la presenza di almeno un revisore legale) potrebbe incontrare ostacolo proprio nell'indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell'attestazione. In tal senso inoltre si fa rilevare che non è corretto individuare in 6 mesi (180 giorni) il termine previsto dal CTS per il deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS: il CTS fa infatti riferimento al termine del 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, inteso come termine entro il quale l'ente deve assolvere all'adempimento pubblicitario concernente il bilancio, non necessariamente utile a determinare l'attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio precedente (si pensi agli esercizi non coincidenti con l'anno solare) ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale”.

Secondo il Ministero,

“quanto sopra premesso, e unicamente nei limiti prospettati (ovvero unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgano, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo) si ritiene che la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all’ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180”.

L’integrità patrimoniale condiziona l’esistenza dell’ente del Terzo settore personificato ed è presidiata da regole che replicano la disciplina societaria a tutela del capitale. Infatti, allorché si registrino perdite che riducano di oltre un terzo il patrimonio minimo, l’organo amministrativo, o in caso di inerzia l’organo di controllo, se nominato, devono subitaneamente convocare l’assemblea associativa ovvero in caso di fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente (art. 22, comma 5, CTS).

Per quanto concerne le imprese sociali, disciplinate dal d.lgs. n. 112/2017, ma pur sempre enti del Terzo settore iscritti in apposita sezione del RUNTS, il Notaio che riceva l’atto costitutivo di un’associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione esercente attività di impresa sociale deve effettuare il deposito nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’ente entro il termine di 30 giorni, con richiesta di iscrizione nella relativa sezione speciale (così come previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 112/2017).

In base all’art. 11, comma 3, CTS, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa, per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione al RUNTS e il Conservatore del Registro delle Imprese dovrà provvedere ad effettuare le prescritte comunicazioni all’Ufficio competente del RUNTS; la presentazione della domanda di iscrizione presuppone l’effettuazione da parte del notaio della verifica circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell’ente e del patrimonio minimo, in conformità all’art. 22 CTS. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 112/2017, alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice del Terzo settore.

Come puntualizzato dalla Massima n. 11/2022, del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo settore,

“l’iscrizione nel Registro delle Imprese determina, pertanto, l’acquisto della personalità giuridica per i suddetti enti, coerentemente con il nuovo sistema per il conseguimento della stessa da parte degli ETS ed in linea con l’analogo effetto che l’iscrizione nel Registro delle Imprese determina per le società di capitali e le società cooperative (cfr. artt. 2331, 2454, 2463, comma 3 e 2519 codice civile)”.

Con la riforma del diritto sportivo, si assiste ad una ulteriore facilitazione nell’attribuzione della personalità giuridica a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ovvero dei soggetti giuridici affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica [così art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2021].

Come previsto dall’art. 4, d.lgs. n. 39/2021, presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD): il Dipartimento si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 39/2021). Sia consentito precisare, tenendo presente quanto divisato dall’art. 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2021, che al Registro devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante e dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del decreto in rassegna, nonché dal d.p.c.m. 27 marzo 2023 (Regolamento disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).

Dovranno debitamente essere documentati e attestati:

- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;
- d) a dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

- e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati.

L'art. 7, d.lgs. n. 39/2021 dispone che, congiuntamente alla domanda di iscrizione al Registro, può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica⁴: ai sensi dell'art. 14, infatti, le associazioni dilettantistiche, in deroga al d.P.R. n. 361/2000, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al predetto Registro. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.

L'art. 14 è stato di recente ampiamente modificato dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 120/2023.

Per le associazioni in possesso della personalità giuridica, ex d.P.R. n. 361/2000, la contestuale iscrizione al RNASD determina la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri comuni delle persone giuridiche. Ciò non determina la perdita della personalità giuridica acquisita, ma comporta la disapplicazione del d.P.R. n. 361/2000.

Per le associazioni che personificate in base al CTS, l'iscrizione al RNASD non incide sull'iscrizione al RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. In questo caso, l'eventuale cancellazione dal RUNTS determina, d'ufficio, la cancellazione dal RNASD quale persona giuridica.

Per quanto concerne gli aspetti di verifica notarile occorre segnalare che:

- a) il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il RNASD, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al RNASD, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica;

⁴Devono essere allegati all'istanza il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, nonché, entro trenta giorni dalla modifica, i verbali con cui si attesta la modificazione dello statuto, degli organi statutari e della sede legale.

- b) se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'Ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione al RNASD. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Trova, in coerenza con la disciplina del CTS, espressa previsione la regola del patrimonio minimo con una variante quantitativa: per il conseguimento della personalità giuridica è richiesta la presenza di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 Euro.

4. I volontari nello sport

Il legame tra volontariato e fenomeno sportivo è riconosciuto puntualmente dall'art. 29, d.lgs. n. 36/2021 in termini di *prestazioni sportive*: tale disposizione favorisce l'emergere di un ulteriore punto di raccordo con il sistema giuridico del codice del Terzo settore.

Il CTS riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato, nonché della cultura e della pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; inoltre, è previsto che tutti gli enti del Terzo settore possano avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito registro. Decisivo è lo sforzo compiuto dal legislatore della riforma del Terzo settore nell'individuare i tratti distintivi del volontario e le caratteristiche dell'attività di volontariato (art. 19 CTS)⁵.

Il volontario:

- a) agisce per libera scelta sia autonomamente che tramite un ente del Terzo settore;
- b) svolge attività in favore della comunità e del bene comune;

⁵ A. Gianola, *Il volontariato, causa del negozio?*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1021 ss.; A. Occhino, *Volontariato, diritto ed enti del terzo settore*, Milano, Vita e Pensiero, 2020; M. Renna, *La dimensione privatistica del volontariato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2018, p. 565 ss.; Id., *Associazioni di promozione sociale ed enti filantropici nello sviluppo del Terzo settore*, *ivi*, 2021, p. 503 ss.; E. Rossi, L. Gori (a cura di), *Ridefinire il volontariato*, Pisa, Pisa University Press, 2020; P. Sanna, *Profili giuridici del "volontario" e dell'"attività di volontariato"*, in M. Gorgoni (a cura di), *Il Codice del Terzo settore. Commento al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117*, Pisa, Pacini, 2021, p. 169 ss.

- c) mette a disposizione tempo e capacità personali al fine di promuovere risposte a bisogni di persone e comunità;
- d) agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per solidarietà;
- e) non può essere equiparato al lavoratore;
- f) deve essere assicurato da parte degli enti che beneficiano delle prestazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività relativa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività di volontariato:

- a) non può formare oggetto di retribuzione alcuna;
- b) può giustificare la percezione di rimborsi a fronte di effettive e documentate spese sostenute, entro i limiti e le condizioni previste dall'ente mediante cui l'attività è svolta. Sono vietati i rimborsi forfetari.

Il d.lgs. n. 36/2021, tra i principi ispiratori e gli obiettivi normativi, annovera il sostegno e la tutela del volontario sportivo.

Superando l'incerta qualifica dell'amatore, l'attuale art. 29 regola le presentazioni sportive dei volontari. Tutti i soggetti sportivi dilettantistici, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute Spa possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali. Viene mantenuta salda l'ossatura del volontario e l'attitudine operativa tratteggiata dal CTS, precisando, tuttavia, che i volontari sportivi agiscono esclusivamente con finalità amatoriali. Un ulteriore chiarimento attiene al regime dei rimborsi: fermo restando il principio di effettività della percezione, potranno essere recuperate solo le spese documentate attinenti al vitto, all'alloggio e al trasporto in occasione di prestazioni sportive rese al di fuori del territorio comunale di residenza del volontario⁶.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Rimane ferma l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto lavorativo.

⁶L'art. 1, comma 22, d.lgs. n. 120/2023 ha modificato l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 36/2021. Il testo vigente è il seguente: «le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente».

